

Bellinzona, 24 luglio 2006

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 2935
CONCERNENTE L'ACQUISTO DELLA
PARTICELLA N. 437 RFD DI BELLINZONA

Commissione competente: Commissione della gestione
Commissione Piano regolatore

Lodevole Consiglio comunale,
Signori Presidente e Consiglieri,

in data 7 dicembre 2005 l'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali del Dipartimento del territorio ha comunicato di volere vendere il mappale N. 437 RFD Bellinzona di 1130 m², vincolato, secondo il Piano regolatore in vigore, a posteggio pubblico (P13).

Il Municipio ha informato sull'esistenza del vincolo di carattere pubblico (P13) l'Autorità cantonale sottolineando che un'eventuale vendita non avrebbe potuto essere conclusa se non direttamente con il Comune.

Di conseguenza, in data 8 febbraio 2006 l'Autorità cantonale, ha offerto alla Città la possibilità di acquistare il fondo al prezzo di 50 fr./m².

Il Municipio con risoluzione municipale N. 342 del 6 marzo 2006 e successiva lettera del 20 marzo 2006, ha accolto positivamente la proposta, ritenendola opportuna e necessaria per un corretto conseguimento degli obiettivi comunali contenuti nel Piano regolatore.

Il valore di 50.-- fr./m² è ritenuto ragionevolmente proponibile. Inoltre per l'acquisto si farà capo al fondo per la realizzazione di posteggi nella misura del 25%, per un totale arrotondato di fr. 14'000.--.

Attualmente l'area oggetto dell'acquisto è occupata da un'insegna luminosa recante la dicitura Shell e relativi prezzi, autorizzata dall'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali ad Aseol AG Shell Switzerland. L'Autorità cantonale provvederà a disdire tale autorizzazione al momento della vendita del fondo.

Per le considerazioni suesposte, codesto lodevole Consiglio comunale è invitato a voler

risolvere:

1. E' approvato l'acquisto, dalla Repubblica e Cantone del Ticino e ad un prezzo di fr. 50.-/m², della particella N. 437 RFD di Bellinzona. Quest'ultima, di complessivi 1130 m², sarà da destinare a posteggio pubblico come previsto dal Piano regolatore in vigore.
2. Tasse e spese, notarili e di iscrizione: a carico del Comune di Bellinzona.
3. E' accordato un credito di fr. 42'500.--, al quale vanno aggiunte le tasse e spese, notarili e d'iscrizione, da addebitare al conto degli investimenti.
4. Il Municipio è autorizzato a far iscrivere a Registro fondiario il contratto di compravendita di cui al pto N. 1.
5. E' autorizzato il prelievo di fr. 14'000.-- dal fondo per la realizzazione di posteggi (nella misura di ca. 25% del prezzo di acquisto).
6. Ai sensi dell'art. 13 cpv. 3 LOC il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:	Il Segretario:
Avv. Brenno Martignoni	Lic.jur. Loris Zanni

Allegata:

Planimetria 1:1000